



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Regolamento dell'Organo di Garanzia

Scuola secondaria di primo grado

Approvato nella riunione del 26 maggio 2016

ART. 1 - Compiti

1. L'Organo di Garanzia Regionale (OdGR) per la scuola secondaria di primo grado, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*), come modificato dal DPR 235/07, ha il compito di verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, nell'esprimere parere vincolante al direttore dell'ufficio scolastico regionale (USR) sui reclami contro le violazioni del *Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, proposti da chiunque vi abbia legittimo interesse.

ART. 2 - Composizione e durata

1. La composizione e la durata dell'OdGR è stabilita con decreto del Dirigente dell'USR per l'Umbria del 22.04.2016 prot. n. 5190 e successive modificazioni.

2. In caso di incompatibilità di un membro dell'OdGR rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dal membro supplente per la componente di rispettiva rappresentanza.

3. Le cause di incompatibilità di cui al precedente c. 2 sono individuate nelle seguenti:

a) qualora il componente dell'OdGR faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;

b) qualora il componente dell'OdGR sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 – Procedure e tempi

1. Il reclamo avverso una sanzione disciplinare da parte di chi vi abbia legittimo interesse deve pervenire all'OdGR entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia dell'Istituto o dallo spirare dei termini di decisione a esso attribuito.

2. Il presidente convoca l'OdGR per la scuola secondaria di primo. La convocazione è effettuata all'indirizzo di posta elettronica comunicato da ciascun componente.

3. Per la validità della seduta dell'OdGR è richiesta la presenza di almeno quattro membri (a condizione che sia rappresentata ciascuna componente). Il membro, impedito a intervenire deve comunicare a mezzo mail all'USR, tempestivamente e comunque prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

4. Ciascun membro dell'OdGR ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. L'OdGR valuta il ricorso ed esprime parere al dirigente dell'USR entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo che esigenze istruttorie determinino una proroga massima di 15 giorni, decorsi i quali il dirigente dell'USR può decidere anche senza da tale parere.

6. Il processo verbale di ciascuna riunione è trascritto in un unico registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato presso l'USR ed è accessibile secondo le norme e le garanzie stabilite dalla normativa sull'accesso agli atti.

ART 4. – Validità e modifica del regolamento

Il presente regolamento è valido per il periodo di durata dell'OdGR (vedi sopra art. 2). Per la modifica del presente regolamento è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'OdGR.

Carria Chiara Baron

ds

g

g

g

g

g